REGOLAMENTO (CEE) N. 546/75 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1975

che modifica, per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, il regolamento (CEE) n. 1437/70 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/73 (4), ha fissato l'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato per i diversi tipi di vini da pasto ;

considerando che queste somme non coprono più le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi ; che è pertanto opportuno adeguarle all'evoluzione dei costi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è sostituito dal testo seguente :

« 3. L'aiuto è fissato come segue :

a) per i vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I e per i vini che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : 0,0072 unità di conto ;

b) per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : a 0,0107 unità di conto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 25.